Premessa

Il presente documento costituisce un aggiornamento di quello trasmesso al Parlamento nel corso del 2002

L'aggiornamento è relativo alle attività svolte nel corso del 2002, anche se sono presentati i più recenti eventi che possono avere rilievo sulla realizzazione delle iniziative intraprese.

Anche nel corso del 2002 l'ENEA, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ha contribuito al processo di attuazione della legge 10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore.

La pianificazione energetica regionale secondo più avanzati criteri interpretativi di uso delle risorse naturali è stata, in molto casi, avviata o ne sono stati definiti i principi ispiratori.

La pianificazione energetica comunale, invece, si sta diffondendo anche nelle città di medie dimensioni oltre a vedere interessate metropoli quali Roma e Torino e capoluoghi come Firenze, Bologna e Palermo.

La disciplina della gestione degli impianti termici dettata dal D.P.R.551/1999 recante modifiche al D.P.R. 412/93 è stata adeguata allo sviluppo delle più avanzate tecnologie, definendo procedure più lineari e, quindi certe per i controlli degli impianti stessi.

Per quanto concerne il sostegno finanziario agli interventi previsti agli artt. 11,12 e 14 della legge 10/91, nonché della legge 308/82, è da notare che sono rilevanti le revoche di concessioni di contributi, soprattutto a seguito della mancata realizzazione dell'intervento o per l'opzione operata dal richiedente di una diversa forma di sostegno finanziario pubblico

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, superata la fase di stallo legata alla interpretazione della legge 266/97, che rendeva disponibili stanziamenti per 1.000 miliardi di lire, sta proseguendo con la definizione dei singoli interventi.

Le incentivazioni

La legge n.10 del 9 gennaio 1991, in attuazione del piano energetico nazionale, ha previsto incentivi finanziari in conto capitale per la realizzazione d'iniziative riguardanti:

a) il risparmio energetico (impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, modifiche di processo dei cicli di produzione industriale) (art. 11)

b) l'attuazione di progetti dimostrativi (art 12)

c) lo sviluppo di fonti rinnovabili (realizzazione di impianti idroelettrici) (art. 14).

Nel periodo 1992 –1993, sulla base dei decreti attutivi del 17/7/91 e del 7/5/92, il Ministero dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha provveduto ad attribuire complessivamente 636 miliardi di lire per la realizzazione di 366 iniziative, per un investimento di circa 2.000 miliardi di lire ed un beneficio atteso in termini di risparmio energetico pari a circa 1,83 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) l'anno.

In maniera più dettagliata le risorse pari a 636 miliardi impegnate in forma poliennale sono state così suddivise:

tipologia	progetti n.	contributo (30%) (miliardi)	risparmio energia (TEP/anno)
Art.11–impianti di potenza>10MW	203	392	1,3
Art.12-impianti dimostrativi e prototipi	53	160	0,4
Art.14-impianti idroelettrici	110	80	0,13
Totale	366	636	1,83

La legge 10/91 ha previsto, inoltre, agli artt. 8,10 e 13 il trasferimento alle Regioni, con delibera del CIPE, di fondi stanziati annualmente per interventi minori nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. I fondi totali stanziati e trasferiti alle regioni nel periodo 91-99 sono stati 237,5 miliardi.

Per l'anno 2002 non sono state stanziate somme per gli interventi suddetti.

Si ricorda inoltre che la legge finanziaria del 1995 ha previsto, a partire dal 1996, per le sole Regioni a statuto ordinario, la soppressione dei trasferimenti finanziari per gli interventi relativi agli articoli 8,9 e 13.

Interventi nel settore dell'energia – anno 2002

a) Legge 10/91 – Piano energetico nazionale

Nel corso del 2002 l'attività svolta è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati ai sensi della legge 10/91.

In particolare:

- Art. 11 – Risparmio energetico

Nel corso del 2002 non sono stati erogati contributi e sono stati revocati contributi per 1.325.166,22 euro concessi per iniziative che o non sono state realizzate, o non sono state concluse positivamente, o per le quali il richiedente ha rinunciato al contributo concesso in favore di altre forme di sostegno finanziario pubblico (CIP 6/92).

- Art.12 –Progetti dimostrativi

Nel corso del 2002 non sono stati erogati contributi e sono stati revocati contributi per 776.668,54 euro concessi per iniziative che o non sono state realizzate, o non sono state concluse positivamente.

- Art.14 –Impianti idroelettrici

Nel corso del 2002 sono stati erogati contributi concessi per un importo di 2.165.044,75 euro e revocati contributi per 557.464,26 euro concessi per iniziative che non sono state realizzate principalmente per motivi burocratici (mancato rilascio concessione idroelettrica).

b) Legge 308/82 - Fonti di energia e risparmio energetico

Nel corso del 2002 l'attività svolta è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati fino all'anno 1990. Sono stati erogati contributi concessi ai sensi degli articoli 10,11 e 12 della legge 308/82 per un importo di 5.480.199,45 euro per iniziative ultimate e revocati contributi per un importo di 1.240.022,71 euro per iniziative che o non sono state realizzate o non sono state concluse positivamente.

Attività svolta con le Regioni in applicazione dell'art.12 della legge 537/93, di trasferimento delle competenze relative all'art.11 della legge 10/91 e conferimento di funzioni ai sensi del D.L:31 marzo 1998, n.112

E' continuata l'attività di supporto alle Regioni per istruttorie relative a progetti relativi all'art.11 della legge 10/91 già oggetto di valutazione da parte del MICA ai sensi del D.M. del 7 maggio 1992 e trasferiti alle regioni stesse, ai sensi dell'art.12 della Legge 537/93. La collaborazione, disciplinata dai criteri direttivi emanati dalla conferenza Stato - Regioni in data 1-12-1994, si è articolata in numerosi contatti con le Regioni per chiarimenti in merito alla normativa trasferita, in chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa dagli Uffici ministeriali e nel supporto agli Uffici regionali durante la fase di controllo della documentazione giustificativa degli investimenti presentata dalle società.

E' inoltre da segnalare, per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.

In particolare, il capo V di tale decreto prevede all'articolo 30, comma 2, l'attribuzione alle Regioni anche dei compiti previsti dagli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi.

L'Amministrazione attualmente si occupa della gestione stralcio delle opere incentivate ai sensi delle leggi 308/82 e 10/91, in fase di completamento, verificando, anche in collaborazione dell'Ufficio centrale di Bilancio, tutte quelle iniziative non

terminate e provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti (restituzione contributi, revoche etc.).

Vengono, inoltre, fornite su richiesta oltre che di Autorità pubbliche e della Magistratura contabile, anche di soggetti privati e società interessate, documenti e informazioni sugli atti e sulle attività svolte dall'Amministrazione nel settore delle incentivazioni pubbliche nel settore energetico, attuate tramite le due leggi 308/82 e 10/91, nel periodo 1984 – 2002.

Nella Tavola 2 è riportato lo stato delle erogazioni e delle revoche, per le due leggi di finanziamento e per i singoli articoli.

Dall'esame congiunto delle erogazioni e revoche effettuate nel 2002 si evince che il totale netto (differenza tra il totale dei contributi erogati ed il totale dei contributi revocati) nel 2002 è stato pari a 3.745.922,47 euro, a valere sui fondi delle due leggi 308/82 e 10/91, e questo ammontare rappresenta un aumento rispetto al 2001 di 16.428.755 euro.

E evidenziare che nell'anno 2001 il totale netto è stato negativo pari a -12.482.763 essendo stati revocati contributi in quantità maggiore di quelli erogati.

Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

- articolo 4 comma 1: Criteri generali tecnico costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata;
- articolo 4 comma 2: Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di contributi per le opere pubbliche;
- articolo 4 comma .3: Norme per la costruzione e la ristrutturazione di impianti di interesse agricolo, zootecnico, forestale
- Articolo .30: Certificazione energetica degli edifici

Relativamente ai due primi provvedimenti, alla fine del 2001 sono stati definiti dal Ministero dei LL.PP. i testi dei due nuovi decreti. A tal proposito l'ENEA ha condotto una consultazione dei rappresentanti dell'industria delle costruzioni finalizzata alla definizione dei nuovi limiti di isolamento termico previsti nei suddetti decreti. I decreti, attualmente in fase di emanazione, prevedono tra l'altro, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città, provvedimenti che definiscono un ruolo di controllo da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

Per quanto attiene alla certificazione energetica degli edifici sono state avviate nuove analisi e riflessioni sul ruolo che tale azione può giocare tra quelle che dovranno essere intraprese per mantenere fede agli impegni assunti dal nostro Pese dopo la Conferenza Climatica di Kyoto. In questa nuova ottica è stato costituito dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) un gruppo di lavoro, coordinato dall'ENEA, con l'incarico di effettuare uno studio tecnico normativo per definire una coscienza ed una posizione di settore chiare e comune tra tutti gli operatori interessarti, in termini di concetti, procedure e competenze, alla luce anche delle esperienze acquisite nel corso di questo decennio in Italia e negli altri paesi europei.

Le complesse tematiche che in seno a questo gruppo di lavoro sono state affrontate comprendono:

- La valutazione delle singole componenti energetiche oggetto della certificazione e dell'ambito di applicazione della normativa in relazione alla destinazione d'uso degli immobili;
- La scelta della metodologia di certificazione che potrebbe essere prescrittiva (lista positiva), previsionale (simulazione dei consumi) o diagnostica;
- L'integrazione delle problematiche energetiche con quelle ambientali per cui si dovranno valutare sia le caratteristiche di rispetto ambientale (in termini di emissione di CO_2) sia i consumi energetici.

I lavori sono stati ultimati alla fine del 2001, con l'invio al CTI STC1 di una relazione finale votata all'unanimità del Gruppo di Lavoro.

A seguito della conclusioni raggiunte da tale gruppo di lavori è stato costituito il Gruppo di Lavoro per lo sviluppo della normativa tecnica i cui lavori sono in stati avviati nel 2002.

Il risparmio energetico negli impianti di riscaldamento

Il processo di trasferimento delle competenze amministrative dallo Stato alle Regioni, avviato con la legge n. 59/1997, ha visto la sua concreta attuazione con l'emanazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

In base al sopracitato D.Lgs n. 112 le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti Locali.

In particolare per quanto riguarda gli impianti termici le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione della legge 10/91, del DPR n.412/93 e del DPR 551/99, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

Legislazione Regionale in materia di verifica degli impianti termici: ruoli e competenze delle amministrazioni pubbliche

Dall'esame degli atti emanati dalle singole Regioni in materia di verifica degli impianti termici, in attuazione del D.LGS 112/98, risulta che il trasferimento delle deleghe agli enti Locali è avvenuto con modalità diverse e che la situazione è molto disomogenea. Questo porterà inevitabilmente a differenziazioni su tutto il territorio nazionale delle relative attività da parte degli Enti Locali sia sotto gli aspetti procedurali che sostanziali.

Il quadro delle deleghe conferite agli Enti Locali è sinteticamente riportato nella Tavola 3.

Provvedimenti regionali di coordinamento

Prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 112/98, sono state emanate due deliberazioni Regionali: la prima della Regione Lombardia del 7 marzo 1995, n.5/64926 e la seconda della Regione Lazio del 14 marzo 1995, n1517.

Queste due deliberazioni costituiscono i primi atti di indirizzo applicativo delle disposizioni legislative nel settore delle verifiche degli impianti termici. Tali atti non sono stati vincolanti per gli Enti Locali ma hanno contribuito a mettere a disposizione degli Enti Locali stessi strumenti per rendere omogenei i loro comportamenti verso i cittadini.

La Regione Lombardia con la Deliberazione del 21 dicembre 2001 è stata la prima regione in Italia, che, in base alle funzioni di coordinamento ad essa delegate dal sopracitato D.Lgs. n. 112/98, ha emanato un provvedimento con un contenuto concreto per l'attuazione delle verifiche degli impianti termici nella propria regione.

In particolare, analizzando la suddetta deliberazione, si evidenzia che essa si basa su un accordo volontario tra la Regione Lombardia e le associazioni di categoria dei manutentori in base al quale viene stabilito che le modalità e le procedure per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici inferiori a 35 kw devono essere definite come indicato nella" Convenzione tipo", allegata alla delibera stessa, tra le Amministrazioni competenti ai controlli, ai sensi del DPR 412/1993 e del DPR 551/1999, e le associazioni di categoria dei manutentori e/o singoli manutentori.

Inoltre la Regione Lombardia promuoverà, in accordo con le Amministrazioni competenti e le Associazioni di categcria, percorsi di riqualificazione e formativi per gli operatori pubblici e privati.

Per quanto riguarda la campagna informativa la Regione si attiverà:

- per ideare e realizzare un opuscolo guida, al fine di informare i cittadini sugli obblighi derivanti dalla legge per la manutenzione degli impianti termici;
- per attivare un numero telefonico per il lancio della campagna di sensibilizzazione e informazione
- per ideare e realizzare pagine internet dedicate al contenuto dell'Accordo.

Un altro aspetto chiarito dalla delibera della Regione Lombardia è quello relativo ai requisiti degli organismi esterni incaricati delle verifiche da parte degli Enti locali.

Fermi restando i requisiti minimi, di cui al DPR412/93 ed al DPR 551/99, la Regione Lombardia ritiene che i verificatori debbano avere i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della legge 46/1990 ed in particolare siano persone in possesso della laurea in ingegneria o chimica industriale o diplomati con un anno di esperienza nel settore termotecnico.

Per quanto riguarda l'incompatibilità del verificatore ad eseguire le verifiche, questa sussiste solo se il verificatore abbia svolto qualsiasi attività (progettazione, installazione, manutenzione, ecc.) sull'impianto oggetto del controllo.

La Regione Emilia e Romagna con la Deliberazione del 18 marzo 2002, n.3787568, ha emanato le "Prime disposizioni" concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 112 /1998.

Tale deliberazione riporta un progetto per l'adeguamento degli impianti termici caratterizzato:

- dalla messa in campo di strumenti di partecipazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali;
- dalla promozione di strumenti di adesione volontaria delle forze economiche e sociali;
- dalla promozione di Agenzie locali per l'energia;
- dalla stipula di intese con le associazioni dei consumatori, con le imprese di distribuzione di energia e con le organizzazioni degli operatori preposti alla gestione, manutenzione e controllo degli impianti per qualificare i servizi resi all'utenza ;
- dalla sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli Enti Locali
- dall'erogazione di contributi.

Inoltre il progetto contiene disposizioni specifiche per la realizzazione dei controlli sugli impianti termici.

In particolare, per quanto concerne i requisiti del personale addetto alle verifiche, in attesa della definizione di un sistema di accreditamento regionale, viene specificato che esso deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- attestato rilasciato dall'ENEA ovvero dalla Regione o dagli Enti Locali ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla legge 46/90;
- iscrizione agli appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio.

Inoltre il progetto definisce:

- il ruolo delle imprese di servizi;
- il ruolo degli operatori preposti;

- la programmazione dei controlli;
- gli elementi a integrazione del sistema informativo;
- gli oneri e i contrassegni relativi ai controlli;
- la qualificazione e la razionalizzazione delle strutture operative preposte ai controlli;
- un tavolo di confronto e di coordinamento.

La Regione Piemonte con la Deliberazione del 23 maggio 2002, n. 45-6103 ha emanato gli indirizzi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell'A.R.P.A.(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) in modo integrato.

Al fine di agevolare le Amministrazioni Provinciali la deliberazione della Regione Piemonte, a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, riporta uno schema di accordo tipo per la regolamentazione dei rapporti tra le Province e l'A.R.P.A. e uno schema di Regolamento per l'esecuzione dei controlli sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

La Regione Friuli Venezia Giulia con la Deliberazione del 28 agosto 2002, n. 2921 ha definito indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge 10/1991, da parte degli Enti competenti della Regione.

Tale deliberazione è il frutto del lavoro di un tavolo di coordinamento istituito con la legge regionale del 14 febbraio 2002, n. 6, che ha definito un Regolamento tipo che riporta gli indirizzi e gli elementi omogenei per costituire il catasto degli impianti e la relazione biennale e per svolgere le attività dei controlli: o direttamente da parte degli Enti Locali o con convenzione con appositi organismi esterni aventi specifiche competenze tecniche.

Inoltre nel Regolamento sono contenute disposizioni particolari per gli impianti non conformi, per gli impianti pericolosi, per gli impianti con carenza della documentazione e per i casi di impedimento a fare eseguire i controlli.

Il quadro delle disposizioni regionali di coordinamento che sono state emanate a partire dall'entrata in vigore del DPR 412/1993 è sinteticamente riportato nella Tavola 4.

La metanizzazione del Mezzogiorno

L'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n 784, ha previsto l'attuazione di una prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

A tale fine la legge sopracitata ha autorizzato la concessione di contributi in favore di determinati comuni per la costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano, nonché in favore di operatori privati per la realizzazione di adduttori secondari aventi le caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il programma ha goduto, sin dal suo avvio, del cofinanziamento comunitario attraverso il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 1989-93 e 1994-99.

I fondi stanziati fino al 1996 hanno consentito la metanizzazione di diversi comuni del Mezzogiorno (circa n.800) e la realizzazione di n. 116 adduttori e collegamenti di bacino per il trasporto del gas.

Per il completamento del programma, l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha autorizzato la spesa di 516,5 milioni di Euro (1.000 miliardi di lire).

Inoltre l'articolo 145, comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per l'anno 2001), ha poi destinato al finanziamento del programma altri 232,4 milioni di Euro (150 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003.

In attuazione delle leggi sopracitate il CIPE, con delibere del 30 giugno 1999 e dell'8 marzo 2001, ha stabilito le nuove procedure per la concessione dei contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti da precedenti deliberazione del CIPE, la domanda di contributo;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988, anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati;
c) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna.

Le somme sopra indicate sono state così ripartite:

a) 15,5 milioni di Euro (30 miliardi di lire) ad integrazione degli interventi già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989 –1993, ma non completati entro la scadenza fissata al 31 dicembre 1996 dal predetto Q.C.S. per la fruizione dei contributi a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Detta somma è stata impegnata per far fronte alle spese previste dall'art. 2 della legge 73/98, recante norme accelerative di tali specifici interventi;
b) 12,9 milioni di Euro (25 miliardi di lire) alla Regione Sicilia per gli interventi di metanizzazione ricadenti suo territorio che risultano inseriti nel P.O.P. Sicilia 1994 – 1999;
c) 591,3 milioni di Euro (1.145 miliardi di lire) al finanziamento delle nuove reti urbane di distribuzione del gas metano, con priorità per i comuni appartenenti al cosiddetto triennio operativo e ai bacini di utenza già parzialmente finanziati (695 miliardi di lire a valere sulla legge 266/ 97 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sulla legge 388/2000;
d) 51,6 milioni di Euro (100 miliardi di lire) all'ampliamento della rete degli adduttori secondari;
e) 77,5 milioni di Euro (150 miliardi di lire) all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, di cui all'intesa Istituzionale di

Programma, stipulata tra il Governo e la Regione Sardegna, ed allo specifico accordo quadro del 21 aprile 1999.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) all'articolo 78, comma 5, nel confermare gli stanziamenti già previsti dalla legge finanziaria dell'anno precedente, ha destinato al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno 51,6 milioni di Euro per l'anno 2004.

Per la realizzazione di nuove reti di distribuzione del gas metano hanno presentato domanda di contributo, entro il termine di scadenza fissato al 30 giugno 2001 dall'art. 145, comma 23 della legge 388/2000 citata, n. 745 comuni.

Dalla data di pubblicazione della delibera del CIPE 30 giugno 1999 sopracitata alla data del 31.12 2002 ne sono state evase n.502, per un investimento di circa 800 milioni di Euro, di cui circa 480 milioni di Euro a carico dello Stato.

Con i fondi stanziati fino al 2003, il Ministero delle Attività Produttive prevede di completare la fase del programma, comprendente i comuni i cui interventi sono stati giudicati prioritari dal CIPE, entro il primo quadrimestre 2003.

Seguirà infine l'esame delle domande dei comuni (n.189) appartenenti all'ultima fase del programma, cosiddetto "biennio", compatibilmente con i residui fondi relativi al 2003 e con quelli stanziati per l'anno 2004. Sulla base di detti fondi nonché di quelli che autonomamente la Regione Sicilia ha di recente stanziato per accelerare il piano di metanizzazione dell'isola, circa 100 comuni potranno godere dei contributi previsti dalla legge, mentre gli altri 89 comuni dovranno attendere un rifinanziamento del programma generale.

Infatti, da una stima aggiornata, tenuto conto degli investimenti proposti dai comuni appartenenti al biennio nonché del grado di contribuzione a carico dello Stato, emerge che l'obiettivo del completamento delle reti urbane di distribuzione del gas metano nel Mezzogiorno, previste dal programma, potrà essere raggiunto mediante un nuovo stanziamento di circa 100 milioni di Euro.

Poiché i fondi stanziati fino al 2004 saranno impegnati, con ogni probabilità, entro i primi mesi dello stesso anno, appare necessario che il prospettato nuovo stanziamento di 100 milioni di Euro sia posto a carico dell'esercizio finanziario 2004, ad integrazione di quello già previsto dalla Finanziaria 2002, tanto più che per la sua utilizzazione occorrerà una preventiva deliberazione del CIPE.

Nessuna nuova richiesta di contributo è stata finora avanzata per gli adduttori secondari, anche a motivo degli alti costi di realizzazione a fronte di una ridotta percentuale di contribuzione statale (40% del costo dell'opera), prevista dall'art.28 della legge 144/99, e di una non elevata domanda di gas metano per usi civili nell'area del Mezzogiorno. Lo scarso interesse da parte di operatori privati per un ampliamento della rete di metanodotti nel Sud d'Italia rende peraltro più oneroso, per alcuni comuni, fare gli investimenti programmati dovendo gli stessi accollarsi i maggiori oneri di allaccio alla rete esistente.

Per quanto concerne il programma di metanizzazione della Sardegna, si osserva che esso è regolamentato dallo specifico "accordo di programma quadro", stipulato in data 21 aprile 1999 tra l'ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Autonoma della Sardegna.

All'attuazione di tale accordo è preposto un Comitato Istituzionale di Gestione, coadiuvato da un Comitato paritetico d'attuazione, così come previsto dagli artt. 9 e 10

dell'Intesa Istituzionale di Programma, approvata dal CIPE con delibera 19 febbraio 1999.

Le direttrici principali secondo le quali l'accordo viene attuato sono essenzialmente due:

1. Analisi, progettazione e realizzazione del sistema di adduzione del metano all'isola.
2. Progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas metano nei comuni isolani.

Per la copertura finanziaria è stata assegnata, a titolo di dotazione iniziale, la somma di 129,1 milioni di Euro (250 miliardi di lire) a valere per 77,5 milioni di Euro sulla legge 266/97 (delibera CIPE 30.6.99 citata) e per 51,6 milioni di Euro sulla legge 402/94.

In maggior dettaglio:

- il punto 1 prevede "l'esame delle alternative tecniche possibili per la progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di metano all'isola", nonché il lancio di una gara internazionale per la realizzazione del progetto usando la tecnica del "projet financing" integrato con risorse pubbliche.Al riguardo questo Ministero ha supportato la scelta di un nuovo grande metanodotto di approvvigionamento dall'Algeria che, attraverso la Sardegna, giunga in Italia (Toscana) e in Francia. In funzione dell'incentivazione messa a disposizione dalla Regione, dallo Stato, dalla Francia e dall'U.E., potrebbero essere interessati all'opera numerosi operatori nazionali ed internazionali.
- per quanto concerne il punto 2, il Ministero delle Attività Produttive - nell'ambito delle sue specifiche competenze - ha già finanziato i Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. I lavori di costruzione delle reti di distribuzione del gas metano nei primi tre comuni sono stati di recente ultimati. Gli impianti sono esercitati con una miscela di aria e propano e consentono agli utenti di usufruire dei vantaggi di un sistema energetico a rete, che potrà essere convertito all'uso del metano quando disponibile.

La estensione delle reti di distribuzione ad altri comuni dell'isola, la cui competenza programmatica e di concessione dei contributi è riservata alla Regione, è subordinata alla definizione, fra il Governo e la Regione Sarda, di un'apposita intesa attuativa del collegato alla finanziaria relativamente alla realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Europa.

Nella Tavola 5 sono sinteticamente riportati gli atti relativi alla metanizzazione del Mezzogiorno.

La Pianificazione Energetica Regionale

La materia inquadrata dai Piani Energetici Regionali si è ampliata dai contenuti previsti dall'articolo 5 della legge 10/91 a tutte le competenze trasferite alle Regioni in materia di energia dal Decreto Legislativo 112/98.

Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi anche strutturali in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali (autorizzazione impianti di produzione energia, controlli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 551/99 ecc.), armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale (ad esempio: piani per lo smaltimento dei rifiuti, piani dei trasporti, piani di sviluppo territoriale, piani di bacino per la gestione delle risorse idriche).

Il Piano Energetico Regionale costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel territorio di riferimento.

Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l'utenza diffusa.

La programmazione energetica regionale viene attuata anche per "regolare" ed indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell'energia (DL 79/99 e DL164/00).

La Pianificazione energetica si accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indiretti che, produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti tradizionali di energia producono sull'ambiente. Il legame tra energia e ambiente è indissolubile e le soluzioni vanno trovate insieme, nell'ambito del principio di sostenibilità del sistema energetico.

Il Piano può essere guidato anche da funzioni obiettivo tipicamente ambientali come il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, mediante una serie di misure di natura energetica e di innovazioni tecnologiche, pur nell'ambito di quanto sopra evidenziato. Il Piano Energetico Regionale diventa in tal caso Piano Energetico Ambientale Regionale.

L'attuale stato di definizione dei Piani è riportato nella Tavola n.6.

In particolare in sei ambiti regionali e provinciali i Piani sono stati approvati dalle rispettive Giunte e, in tre casi come nella Regione Toscana, nella Valle d'Aosta e nel Lazio, dal Consiglio Regionale, mentre in molte altre Regioni sono in corso gli studi per la stesura o l'aggiornamento di Piani precedenti.

Nella predisposizione dei Piani, gli Uffici regionali preposti si fanno in genere assistere dall'ENEA, da Agenzie regionali, da Università, da Consorzi, da Società private e da singoli esperti.

L'ENEA svolge essenzialmente un ruolo di supporto tecnico-scientifico ed organizzativo del Piano, nella definizione del quadro conoscitivo (struttura dei consumi energetici, scenari energetico-ambientali, potenziali di risparmio energetico e di sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili), e nella individuazione degli interventi nei vari settori.

La Regione svolge un ruolo politico che si concretizza nella determinazione delle linee di indirizzo, degli standard e delle normative di attuazione e nella programmazione degli interventi e nelle necessarie risorse finanziarie (Piano di indirizzo e Piano finanziario).